

D.D.L. n. 67/2017 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

Subemendamento all'emendamento n. 1

affronto

Art. 3 (Esercizio delle funzioni amministrative)

All'art. 3 comma 3 lett. c) dopo le parole “Città Metropolitana” aggiungere le parole “e/o degli ATC” .

ASL

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Subemendamento all'emendamento n. 2

affastò

Art. 5 (Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio)

- Il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. I pareri e/o proposte possono essere espressi a maggioranza di voti. I componenti di cui alle lettere c, d ed e esprimono un solo voto per rappresentanza, secondo le modalità e criteri stabiliti con il relativo regolamento interno. In caso di parità prevale quello espresso dal Presidente.

Luigi...

0.2

D.D.L. n. 67/2017 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

Emendamento

offerto (2)

Art. 5 (Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio)

- Il comma 3 dell'art. 5 è sostituito dal presente:

3. Il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio è composto:

- a) dall'Assessore regionale competente in materia di caccia o suo delegato, che lo presiede;
- b) dal Presidente della Commissione consiliare competente in materia venatoria e da due Consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale, di cui uno della minoranza;
- c) da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria operante a livello regionale, regolarmente riconosciute ai sensi della L. n. 157/92 o dalla presente normativa, designati dalle stesse a livello regionale;
- d) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli operante a livello regionale, regolarmente riconosciute, designati dalle stesse a livello regionale;
- e) fino ad otto rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche più rappresentative, operanti a livello regionale e riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 13 della L. n. 349/1986(Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale);
- f) da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI), designato dallo stesso a livello regionale;
- g) da un rappresentante dei Comuni, designato dalla delegazione regionale dell'ANCI;
- h) da un rappresentante del raggruppamento interregionale Appulo Lucano di ornitologia – organo della Federazione ornicoltori italiani.

Partecipa alle riunioni del Comitato il dirigente della Sezione regionale competente in materia di caccia e, ove necessario, il Responsabile dell'Osservatorio Faunistico regionale.

- Il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. I pareri e/o proposte possono essere espressi a maggioranza di voti. I componenti di cui alle lettere b, c, d ed e esprimono un solo voto per rappresentanza, secondo le modalità e criteri stabiliti con il relativo regolamento interno. In caso di parità prevale quello espresso dal Presidente.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Luigi Di Maio".

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

40/20

(7)

Emendamento

Art. 5 (Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio)

- All'art. 5 comma 10 eliminare le parole "e a un'indennità di missione".



Faver.



7.1

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

Dopo il comma 12 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

“13. I componenti del Comitato in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica ed esercitano le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato costituito ai sensi del comma 3.”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

A.P.P.C.


Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante



5

8

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 6

Alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 6, la parola *“produzione”* è sostituita con la parola *“riproduzione”*.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti

APPROVATO

Marco Galante


Rosa Barone


Cristian Casali

D.D.L. n. 67/2017 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

Emendamento

Art. 6 (Struttura tecnica regionale Osservatorio faunistico – Centro recupero fauna selvatica in difficoltà)

All'art. 6 comma 3 lett. c) dopo la parola “censiti” aggiungere la parola “anche” .

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]


D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Subemendamento all'emendamento n. 10

Art. 7 (piano faunistico venatorio regionale - programma annuale di intervento)

All'art. 7 comma 16 lett. b) dopo la parola "provincia" aggiungere le seguenti parole:

"e Citta' Metropolitana di Bari e/o ATC".



SUBENUNCIAMENTO

AL ENUNCIAMENTO N. 11

Al comma 3 dell'art. 8, eliminare la parola "disturbo" e sostituirla con la parola "danno".

GGP/le

affronto



7

12

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 8

Al comma 7 dell'articolo 8, sostituire le parole *“presenti nel Comitato tecnico regionale.”* con le parole *“regolarmente riconosciute.”*

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gianluca Bozzetti".

Gianluca Bozzetti

Marco Galante

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rosa Barone".

Rosa Barone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cristian Casili".

Cristian Casili

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alberici".



8
13

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 8

Al comma 8 dell'articolo 8, dopo le parole *“per ogni singola zona”* aggiungere le seguenti parole *“ed eliminando ogni fattore di disturbo o di danno per la fauna selvatica.”*

↓
limitando JM


officato

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti

Marco Galante


Rosa Barone

Cristian Casili



10

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 9

Al comma 9 dell'articolo 9, sostituire le parole *“presenti nel Comitato tecnico regionale.”* con le parole *“regolarmente riconosciute”*.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

F. Mer.


Gianluca Bozzetti


Cristian Casili


Marco Galante



10
15

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 9


Al comma 10 dell'articolo 9, dopo le parole *“per ogni singola zona”* aggiungere le seguenti *“ed ~~eliminando~~ ogni fattore di disturbo o di danno per la fauna selvatica.”*.


limitando


Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

APPROVATO


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante



Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11

Dopo il comma 1 dell'articolo 11 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Gli ATC sono strutture associative senza scopo di lucro, assimilati agli enti riconosciuti, a cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all'organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza, finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano faunistico-venatorio.”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

FAVOR.


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili

Marco Galante



12
18

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”


EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11

Al comma 4 dell'articolo 11, le parole *“residenti in altre province e regioni”* sono sostituite dalle seguenti *“residenti nei comuni di altri ATC della Regione Puglia e in altre regioni”*.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Albov:


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casilli

Marco Galante



15

92

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11

Al comma 4 dell'articolo 11, le parole *“se residenti, rispettivamente, in altre province o in altre regioni”* sono sostituite dalle seguenti *“della tassa di concessione regionale se residenti, rispettivamente, nei comuni di altri ATC della Regione o in altre regioni.”*

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Approva

Gianluca Bozzetti
Gianluca Bozzetti

Rosa Barone
Rosa Barone

Cristian Casili
Cristian Casili

Marco Galante



16
23

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11


Alla fine del comma 7 dell'articolo 11 aggiungere il seguente periodo: *“Il Comitato di gestione degli ATC è composto da 10 membri.”*

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

FAUN.


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone

Marco Galante


Cristian Casili



17
24

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11

Dopo il comma 7 dell'articolo 11 aggiungere il seguente:


“7-bis. Il Comitato di gestione degli ATC garantisce idonee forme di pubblicità dei provvedimenti approvati, compresi i bilanci, mediante pubblicazione on line.”

approvato

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili


Marco Galante

Sub em. An. 11 c. 8

Assimilare tutti gli A.T.C. ed
eventuali sub. amministrati.

con " per ogni A.T.C. " tra
il personale regionale e provinciale.


affare



26.1

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO n. 18

L'emendamento n. 18 è sostituito dal seguente:


“Dopo il comma 8 dell'articolo 11 aggiungere il seguente:

“8-bis. Al fine di agevolare la realizzazione del nuovo disegno organizzativo degli ATC di cui al presente articolo, il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, lo scioglimento dei Comitati di Gestione degli attuali ATC e nomina contestualmente, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, un Commissario straordinario unico per tutti gli ATC ed eventuali sub-commissari.””

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

offerte


Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

~~18.3~~

30

DDL n. 67 del 2.05.2017

**NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA, PER LA TUTELA
E LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO - AMBIENTALI, E PER IL
PRELIEVO VENATORIO**

Emendamento Modificativo

all'art. 14, comma 9

affatto

Dopo la parola almeno sostituire la parola 1000 con la parola "500".

Dalla presente proposta non derivano implicazioni di natura finanziaria a carico del bilancio regionale

bell



21
34

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 15

Sopprimere la lettera a) del comma 7 dell'articolo 15.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

affarato


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili

Marco Galante

Relazione

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 della l. 152/1992, le zone di ripopolamento e cattura rientrano nel territorio destinato a protezione della fauna selvatica. *“Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole”*. Pertanto, non appare opportuno ricomprendere le zone di ripopolamento e cattura tra gli istituti in cui è possibile praticare prove cinofile anche se senza abbattimento, in quanto contrastanti con le misure atte ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione e la cura della prole. Tra l'altro come specificato nel suddetto articolo 10, le zone di ripopolamento e cattura sono *“destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio”*.

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Emendamento

Art. 18 (Introduzione di fauna selvatica dall'estero – Immissioni faunistiche)

All'art. 18 comma 7 le parole "entro il 31 agosto" sono sostituite dalle seguenti parole:

"entro il 30 aprile. In deroga a detto termine, sulla base di specifici piani debitamente motivati, gli ATC o titolari di azienda faunistico-venatoria potranno essere autorizzati all'immissione di fauna a scopo di reintroduzione entro il 30 giugno".

F. H. P.
approvato

26.1

43

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Emendamento

Art. 22 (Tesserino venatorio regionale)

- All'art. 22 comma 2 le parole "originale e fotocopia" sono sostituite dalle seguenti parole: "**originale o fotocopia**".
- All'art. 22 comma 4 dopo le parole "è iscritto" aggiungere le parole "**, previa presentazione, in originale o fotocopia, del versamento e relativa autorizzazione**".



offerto

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Emendamento

Art. 22 (Tesserino venatorio regionale)

- All'art. 22 comma 2 le parole "originale e fotocopia" sono sostituite dalle seguenti parole: "originale o fotocopia".
- All'art. 22 comma 4 dopo le parole "è iscritto" aggiungere le parole ", previa presentazione, in originale o fotocopia, del versamento e relativa autorizzazione".



affarato



zabato
17.3
18.1

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

~~SUB~~EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO n. ~~20~~ ^{ART} 20

Al comma 6 sopprimere le parole “ e a un'indennità di missione ai sensi delle vigenti norme in materia”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

officato
Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

affidato

SVB EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria”

Articolo 26, comma 2, lettera g)

Sostituire le parole “un esperto” con le parole “tre esperti”.

li, 5 dicembre 2017

Il Consigliere Regionale
Domenico DAMASCELLI



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

affrontato

fur EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria”

Articolo 26, comma 2, lettera g)

Sostituire le parole “un supplente” con le parole “due supplenti”.

li, 5 dicembre 2017

Il Consigliere Regionale
Domenico DAMASCELLI

~~30.1~~
49

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Emendamento

Art. 28 (Specie cacciabili e periodi di caccia)

All'art. 28 comma 5 le parole "della battuta" sono sostituite dalle seguenti parole:
"della caccia in forma collettiva".

[Handwritten signature]
affarato

~~30.2~~
50

D.D.L. n. 67/2017 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

Emendamento

Art. 31 (Controllo della fauna e divieti temporanei di caccia)

All'art. 31 comma 8 dopo le parole “licenza di caccia” aggiungere le seguenti parole:
“**nonché di altro personale idoneo al tipo di intervento selettivo da effettuarsi, munito, anch'esso, di porto d'armi e compreso in appositi elenchi o albi istituiti dalla Regione e/o dagli ATC**”.

fr
fr
affidato



36
52

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”


offerto

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 31

Al comma 11 dell'articolo 31, dopo le parole *“le loro strutture provinciali,”* aggiungere le seguenti *“su parere dell'ISPRA”*.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili

Marco Galante

Relazione

La Regione non può prevedere che su proposta di organizzazioni agricole si provveda all'abbattimento di specie domestiche inselvatichite senza il previo parere dell'ISPRA, come prevede l'articolo 19 della l. 157/1992.

La Corte Costituzionale (Sentenza 303/2013) ha affermato, infatti, in riferimento ad una norma simile della Regione Campania, che *“deve ritenersi riferita anche agli esemplari di specie domestiche inselvatichite la previsione di “gradualità” di cui all'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, in forza della quale i piani di abbattimento delle specie di fauna selvatica per ragioni di tutela del suolo e del patrimonio zootecnico possono essere autorizzati dalle Regioni solo previa verifica dell'inefficacia di «metodi ecologici» di controllo selettivo, su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). La norma regionale censurata è, pertanto, costituzionalmente illegittima, nella parte in cui consente l'adozione di piani di abbattimento di animali inselvatichiti a prescindere dalla verifica preventiva dianzi indicata.”*



53

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 31


Il comma 12 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

“12. Per il controllo dell'avifauna la Regione opera nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 della l. 157/1992 e, per l'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, opera nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19-bis della l. 157/1992.”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

approvato


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili

Marco Galante



357

55

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”


EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 32

Alla fine del comma 7 dell'articolo 32, aggiungere il seguente periodo: *“Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati e immediatamente liberati.”*

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

approvato


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili
Marco Galante

Relazione

In linea con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4 della l. 157/1992.



367

56

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”


EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 33

Al comma 1 dell'articolo 33, le parole “dell'articolo 22” sono sostituite dalle parole “dell'articolo 19”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

effratato


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili

Marco Galante

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Emendamento

Art. 41 (Vigilanza venatoria)

effausto

- All'art. 41 comma 2, lett. b) è sostituito dal seguente:
"b) alle guardie volontarie delle associazioni, regolarmente riconosciute, venatorie, agricole e di protezione ambientale, all'uopo opportunamente formate, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
- All'art. 41 comma 4 dopo le parole " regionale competente" sono aggiunte le seguenti parole:
", di cui all'art. 3 comma 4."
- All'art. 41 i comma 7 ed 8 sono eliminati.
- All'art. 41 comma 11 dopo le parole " la Regione" sono aggiunte le parole "
", attraverso la competente struttura (art. 3 comma 4),".
- All'art. 41 comma 12 dopo le parole "mediante il" aggiungere la parola "precitato".



3/9/10

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

61

Emendamento

approvato

Art. 41 (Vigilanza venatoria)

- All'art. 41 comma 2, lett. b) è sostituito dal seguente:
 - "b) alle guardie volontarie delle associazioni, regolarmente riconosciute, venatorie, agricole e di protezione ambientale, all'uopo opportunamente formate, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
- All'art. 41 comma 4 dopo le parole " regionale competente" sono aggiunte le seguenti parole:
", di cui all'art. 3 comma 4."
- All'art. 41 i comma 7 ed 8 sono eliminati.
- All'art. 41 comma 11 dopo le parole " la Regione" sono aggiunte le parole
", attraverso la competente struttura (art. 3 comma 4),".
- All'art. 41 comma 12 dopo le parole "mediante il" aggiungere la parola
"precitato".

[Handwritten signature]

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" 62

Emendamento

Art. 41 (Vigilanza venatoria)

affronto

- All'art. 41 comma 2, lett. b) è sostituito dal seguente:
"b) alle guardie volontarie delle associazioni, regolarmente riconosciute, venatorie, agricole e di protezione ambientale, all'uopo opportunamente formate, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
- All'art. 41 comma 4 dopo le parole " regionale competente" sono aggiunte le seguenti parole:
" , di cui all'art. 3 comma 4."
- All'art. 41 i comma 7 ed 8 sono eliminati.
- All'art. 41 comma 11 dopo le parole " la Regione" sono aggiunte le parole **" , attraverso la competente struttura (art. 3 comma 4),"**.
- All'art. 41 comma 12 dopo le parole "mediante il" aggiungere la parola **"precitato"**.

[Handwritten signature]

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

63

Emendamento

opportuno

Art. 41 (Vigilanza venatoria)

- All'art. 41 comma 2, lett. b) è sostituito dal seguente:

"b) alle guardie volontarie delle associazioni, regolarmente riconosciute, venatorie, agricole e di protezione ambientale, all'uopo opportunamente formate, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

- All'art. 41 comma 4 dopo le parole "regionale competente" sono aggiunte le seguenti parole:
" , di cui all'art. 3 comma 4."

- All'art. 41 i ~~comma 7 ed 8~~ sono eliminati.

→ - All'art. 41 comma 11 dopo le parole "la Regione" sono aggiunte le parole
" , attraverso la competente struttura (art. 3 comma 4),".

- All'art. 41 ~~comma 12~~ dopo le parole "mediante il" aggiungere la parola
"precitato".



#40
64

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”


EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 41


Al comma 11 dell'articolo 41, le parole da *“la Regione riconosce”* fino a *“nazionali riconosciute”* sono soppresse e sostituite dalle seguenti *“la Regione riconosce la nomina a guardia giurata delle guardie venatorie volontarie delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente”*.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti


Mario Conca


Rosa Barone


Cristian Casili

Marco Galante

effonduto

Emendamento

Art. 41 (Vigilanza venatoria)

- All'art. 41 comma 2, lett. b) è sostituito dal seguente:

"b) alle guardie volontarie delle associazioni, regolarmente riconosciute, venatorie, agricole e di protezione ambientale, all'uopo opportunamente formate, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

- All'art. 41 comma 4 dopo le parole " regionale competente" sono aggiunte le seguenti parole:
" , di cui all'art. 3 comma 4."

- All'art. 41 i comma 7 ed 8 sono eliminati.

- All'art. 41 comma 11 dopo le parole " la Regione" sono aggiunte le parole
" , attraverso la competente struttura (art. 3 comma 4),"

- All'art. 41 comma 12 dopo le parole "mediante il" aggiungere la parola
"precitato".

o/parato 

~~43.1~~

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio"

67

Emendamento

Art. 46 (Sanzioni amministrative)

- All'art. 46 comma 1, lett. g) le parole "euro 1.349" e "superiore" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti parole:
"euro 619" e "inferiore".



effranto

~~12.1~~
69

D.D.L. n. 67/2017 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

Emendamento

Art. 50 (Tasse di concessione regionale)

All'art. 50 comma 9 terzo punto le parole “all'articolo 16, comma 7” sono sostituite con le parole “**all'articolo 13 comma 1**”.

[Handwritten signature]

affonets

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Emendamento

Art. 51 (Riparto dei proventi delle tasse regionali)

- All'art. 51 comma 3, lett. a) le parole "l'8 per cento" sono sostituite dalle parole "**6 per cento**" e dopo la parola "risarcibili" aggiungere le parole "**e i cui residui annuali sono cumulabili nelle annate successive**";
- All'art. 51 comma 3, lett. b) le parole "il 3 per cento" sono sostituite dalle parole "**4 per cento**"
- Il comma 3 lett. c) è sostituito dal seguente:
c) il 10 per cento da destinare agli Osservatori faunistici territoriali e Centri territoriali di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà per le loro attività, come da previsioni riportate nella presente legge.
- Al comma 4 lett. d) dopo le parole "delle stesse" aggiungere le parole "**, suddiviso per ogni ATC**".



officiato

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Emendamento

Art. 51 (Riparto dei proventi delle tasse regionali)

- All'art. 51 comma 3, lett. a) le parole "l'8 per cento" sono sostituite dalle parole "**6 per cento**" e dopo la parola "risarcibili" aggiungere le parole "**e i cui residui annuali sono cumulabili nelle annate successive**";
- All'art. 51 comma 3, lett. b) le parole "il 3 per cento" sono sostituite dalle parole "**4 per cento**"
- Il comma 3 lett. c) è sostituito dal seguente:
 - c) il 10 per cento da destinare agli Osservatori faunistici territoriali e Centri territoriali di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà per le loro attività, come da previsioni riportate nella presente legge.**
- Al comma 4 lett. d) dopo le parole "delle stesse" aggiungere le parole "**, suddiviso per ogni ATC**".

approvato

42.4

72

D.D.L. n. 67/2017 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

Emendamento

Art. 51 (Riparto dei proventi delle tasse regionali)

- All'art. 51 comma 3, lett. a) le parole “l'8 per cento” sono sostituite dalle parole “ **6 per cento** ” e dopo la parola “risarcibili” aggiungere le parole “**e i cui residui annuali sono cumulabili nelle annate successive**”;
- All'art. 51 comma 3, lett. b) le parole “il 3 per cento” sono sostituite dalle parole “ **4 per cento** ”
- Il comma 3 lett. c) è sostituito dal seguente:
c) il 10 per cento da destinare agli Osservatori faunistici territoriali e Centri territoriali di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà per le loro attività, come da previsioni riportate nella presente legge.
- Al comma 4 lett. d) dopo le parole “delle stesse” aggiungere le parole “, **suddiviso per ogni ATC**”.

effavato

43.1

76

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Emendamento

Art. 51 (Riparto dei proventi delle tasse regionali)

- All'art. 51 comma 3, lett. a) le parole "l'8 per cento" sono sostituite dalle parole " **6 per cento** " e dopo la parola "risarcibili" aggiungere le parole " **e i cui residui annuali sono cumulabili nelle annate successive**";
- All'art. 51 comma 3, lett. b) le parole "il 3 per cento" sono sostituite dalle parole " **4 per cento** "
- Il comma 3 lett. c) è sostituito dal seguente:
 - c) **il 10 per cento da destinare agli Osservatori faunistici territoriali e Centri territoriali di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà per le loro attività, come da previsioni riportate nella presente legge.**
- Al comma 4 lett. d) dopo le parole "delle stesse" aggiungere le parole " **, suddiviso per ogni ATC**".

officato

~~45.015~~

72

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Emendamento

Art. 52 (Istituzione del fondo di tutela per la protezione agro-zootecnica)

- All'art. 52 viene aggiunto il seguente comma:

2. Il risarcimento per danni provocati nei territori destinati a gestione privatistica: aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, centri privati di riproduzione fauna selvatica allo stato naturale, zone addestramento cani e per le gare cinofile, è a totale carico degli organismi preposti alla gestione.

FF/FF

affarato

~~L. 5 Feb~~

98

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Emendamento

Art. 53 (Norme finanziarie)

All'art. 53 comma 1 dopo le parole "di bilancio" sono aggiunte le parole "o a seguito di finanziamenti o contributi comunitari".

[Handwritten signature]

alpaoto

EMENDAMENTO AU' ART. 57

ALLA LETT. C DEL C. 1

SOSTITUIRE LE PAROLE " UN
QUINDECESIMO " CON LE PAROLE
" UN DOMICESIMO "

 (D'INTASSIGUA)

affarato